

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

Roma, 5 luglio 2017

Sul disegno di legge:

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che:

- il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al fine di dare un maggiore impulso allo sviluppo della cultura imprenditoriale e dell'innovazione nelle regioni del Mezzogiorno, quale parte integrante di un processo di impegno già da tempo avviato. In particolare, il provvedimento in questione introduce significative agevolazioni per sostenere le principali potenzialità dei territori e per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

- il provvedimento si suddivide in quattro capi (capo I, Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, capo II, Zone economiche speciali, capo III, Semplificazioni e capo IV, Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale) e si compone di 17 articoli;

considerato, in particolare, che:

- con riferimento al capo I, Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, l'articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata "Resto al Sud", è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle regioni citate, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero. Al finanziamento della misura di cui all'articolo in esame si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni;

- l'articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia;

- l'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono;

Al Presidente
della 5^a Commissione permanente
S E D E

- con riferimento al capo II, Zone economiche speciali, l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale con le caratteristiche di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 e collegata alla rete di trasporti europea TEN-T, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle ZES è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

Quanto alla richiesta di istituzione delle singole ZES si prevede che siano le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a presentare domanda per l'istituzione;

- l'articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella ZES. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il credito di imposta è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14, che individua le condizioni che rendono le misure di aiuto agli investimenti a finalità regionale compatibili con il mercato interno. L'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020;

- con riferimento al capo III, Semplificazioni, l'articolo 6 dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese;

- l'articolo 7 prevede la valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate. Tali interventi hanno natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee;

- l'articolo 8 reca disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria;

- l'articolo 9 sostituisce tutta la parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilendo che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ai rifiuti il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/995/UE, recante il nuovo elenco europeo dei rifiuti, e nel regolamento (UE) n. 1357/2014, sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

- con riferimento al capo IV, Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale, l'articolo 10 reca uno stanziamento al fine dello svolgimento di

programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno;

- l'articolo 11 consente di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, l'individuazione delle aree di esclusione sociale, caratterizzate dagli anzidetti fenomeni, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. Il finanziamento della procedura selettiva per la presentazione di progetti avviene nell'ambito delle risorse del «PON Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014/2020, alcuni elementi del quale sono stati approvati con la decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014 (modificata dalla decisione della Commissione europea C(2016) 5246 del 9 agosto 2016), in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione;

- l'articolo 12 provvede alla riformulazione dei criteri per l'individuazione della nozione di costo "standard" per studente, da adottarsi, con riferimento agli Atenei, ai fini della distribuzione annuale del Fondo ordinario per il finanziamento del sistema universitario;

- l'articolo 13 concerne la destinazione delle somme oggetto di sequestro alla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria, per la realizzazione degli interventi ambientali. Si chiarisce che, in presenza del provvedimento definitivo di confisca, il credito dello Stato derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni si estingue attraverso la realizzazione delle opere di ambientalizzazione;

- l'articolo 14 proroga di un mese (dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018) la misura agevolativa introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) in materia di investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, finalizzati ad agevolare la trasformazione delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", riconoscendo per essi una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento;

- l'articolo 15 prevede che gli enti locali delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna possano richiedere alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo un supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa;

- l'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni, relative a: *a)* misure, adottate da appositi Commissari straordinari, volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti (commi 1-3). Le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee; *b)* misure "premiali" per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (commi 4 e 5),

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. in riferimento all'articolo 2 e alle agevolazioni previste, devono applicarsi i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime devono essere concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. in riferimento agli articoli 4 e 5, si osserva che la disciplina delle ZES è un fenomeno di portata globale, posto che nel mondo ne esistono circa 4.000, coinvolgenti circa 130 paesi. Nell'Unione europea sono attive diverse ZES, come quelle in Polonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Romania, Slovenia, Portogallo e Spagna.

In Italia sono esistenti alcune realtà che, per differenti ragioni di ordine storico-politico, beneficiano di alcuni vantaggi fiscali (i porti franchi di Trieste e Venezia e le zone franche dei porti di Gioia Tauro e Taranto), anche se non è possibile qualificarle come ZES.

L'istituzione di tali zone, tuttavia, presenta profili di rilevanza per l'ordinamento europeo, in considerazione del fatto che viene in rilievo la disciplina in materia di aiuti di Stato, da valutare ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.

Il provvedimento in esame prevede invero che l'istituzione di una ZES possa avvenire solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione che abbiano un'area portuale collegata alla rete TEN-T, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE (articolo 4, comma 4), e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, relativo alle condizioni con cui alcuni aiuti sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea (articolo 5, comma 4).

Tale articolo 14, in particolare, esenta dall'obbligo di notifica "le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti" che: *a)* sono effettuate nelle "zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a)" e cioè "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione..."; *b)* rispettano le condizioni previste dal medesimo articolo.

In base alla decisione della Commissione europea C(2016) 5938, del 23 settembre 2016, le regioni italiane ammissibili agli aiuti a norma del citato articolo 107, paragrafo 3, lettera a), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020, sono la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Le misure di agevolazione previste per le regioni succitate dagli articoli 4 e 5 del provvedimento sembrano quindi in linea con la normativa europea.

Tuttavia, al fine di evitare pur sempre possibili dubbi interpretativi e di disciplina, è in ogni caso opportuno procedere alla notifica delle misure di agevolazione previste dal presente provvedimento alla Commissione europea;

3. sempre in riferimento all'articolo 4, andrebbe maggiormente definita l'effettiva portata normativa del riferimento all'obbligo per le imprese operanti nelle ZES di rispettare le norme nazionali ed europee, posto che non sembrano essere previste deroghe generali rispetto a tali disposizioni. Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di indicare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni normative o delle prescrizioni adottate per il funzionamento della ZES, con riferimento al godimento dei benefici connessi all'operare nell'ambito di una ZES;

4. in riferimento all'articolo 5, andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa dell'obbligo di rispettare la normativa europea, le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché le disposizioni di semplificazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, posto che non sembrano essere previste specifiche deroghe rispetto a tali disposizioni;

5. in riferimento all'articolo 9, è positiva la soppressione della premessa dell'allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente che è, in alcune sue parti, in contrasto con la sopravvenuta disciplina comunitaria.

Paolo Guerrieri Paleotti